



Città di Albisola Superiore

Provincia di Savona

Servizio Protezione Civile

Ordinanza

SINOR / 423 / 2021 del 02-04-2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA COVID-19 - NUOVA ORDINANZA A SEGUITO PUBBLICAZIONE DELLE ORDINANZE DELLA REGIONE LIGURIA N.13/2021 e N. 14/2021 - VALIDITA' FINO AL 6 APRILE 2021 COMPRESO".

IL SINDACO

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 e ss.mm.ii. che prevede espressamente che il Sindaco, quale rappresentante della Comunità Locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotti le ordinanze contingibili ed urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 441 del 22 febbraio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 1/2020 ad oggetto "misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e la nota esplicativa all'Ordinanza Regionale n. 1/2020 che chiarisce alcuni punti della stessa;

Visti il D.P.C.M. del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08/03/2020, del 09/03/2020 e del 11/03/2020 tutti rivolti a dettare disposizioni attuative del richiamato Decreto Legge n. 6/2020;

Richiamate altresì le Ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 1/2020,2/2020,3/2020, 4/2020, 5/2020,6/2020,7/2020 e 9/2020 e successive per l'anno 2020, tutte inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

Vista l' Ordinanza n. 648 del 09/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 20 marzo 2020 con la quale sono state adottate sull'intero territorio nazionale ULTERIORI misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 nr. 19;

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 22 marzo 2020 che impone su tutto il territorio nazionali ulteriori restrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. 25.03.2020 n.19;

Visto il D.L. 08.04.2020 n. 23;

Visto il DPCM del 01/04/2020 efficace fino al 13/04/2020 ;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 ed il Decreto n. 18/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.to Protezione Civile del Commissario Delegato - Presidente della Regione Liguria, recante ulteriori disposizioni per la Regione Liguria rispetto al DPCM 10.04.2020;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2021 dalla L. 14 luglio 2020 e n. 74 e in particolare l'art. 1 – comma 16;

Visto il Decreto Legge 30 luglio n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020 n. 124;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 "Misure urgenti con la PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 convertito con modificazioni dalla L. 27.11.2020 n. 159;

Visto il D.L. 28.04.2021 n. 137;

Viste le DELIBERE del CONSIGLIO DEI MINISTRI in data 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020 con le quali è stato prorogato, rispettivamente al 15 OTTOBRE 2020 e al 31 GENNAIO 2021 lo STATO DI EMERGENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 18.12.2020 n. 172;

Visto il Decreto Legge 05.01.2021 n. 1 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Vista la delibera del CONSIGLIO DEI MINISTRI indata 13 gennaio 2021 "PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEL RISCHIO SANITARIO connesso del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" CON LA LQUALE è STATO TRA L'ALTRO PROROGATO **LO STATO DI EMERGENZA AL 30 APRILE 2021**";

Visto il D.L. 14.01.2021 n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 29.01.2021;

Visto il D.L. 23.02.2020 n. 15;

Visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021;

Visto il D.L. 12.03.2021;

Richiamate le precedenti Ordinanze della Regione Liguria recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'Ordinanza della Regione Liguria n. 13 del 30 marzo "ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Divieto di recarsi nelle seconde case ed imbarcazioni, camper, roulotte e bungalow siti in Regione Liguria per il periodo 31.03.2021 – 11.04.2021"

Vista l'Ordinanza della Regione Liguria n. 14 del 01.04.2021;

ORDINA

Nei giorni 3,4,5 e 6 APRILE 2021 (festività Pasquali)

- la chiusura della passeggiata a mare, l'accesso ai moli, arenili (compresa interdizione fruizione spiagge libere) e ai sentieri;

-l'accesso alle spiagge sarà esclusivamente consentito al personale dei bagni marini per le lavorazioni di montaggio attrezzature;

-la chiusura dei parchi giochi, dei parchi comunali, dei giardini ubicati in fregio alla passeggiata a mare, delle aree canine e di tutti i cimiteri;

- chiusura mercato settimanale (in data mercoledì 7 aprile);

- centro di raccolta;

-tutte le persone, ogniqualvolta si rechino fuori dall'abitazione ed accedano a spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico (ad esempio supermercati, negozi, banche, uffici postali, servizi comunali, ecc.), oltre che sui mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea, taxi e noleggio con conducente [...] devono utilizzare la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Ove ci sia la disponibilità è consigliato l'utilizzo dei guanti. Le disposizioni non si applicano alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestata da certificazione medica;

- ai titolari e gestori delle attività commerciali o dei luoghi aperti al pubblico è fatto obbligo di inibire l'accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno del locale un avviso con l'obbligo dell'uso delle mascherine;

- in ogni caso le attività ammesse potranno svolgersi mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, evitando sempre che ne possa derivare un fattore di assembramento;

- l'attività motoria amatoriale e quella sportiva agonistica si possono svolgere secondo le modalità previste dal DPCM e dalle indicazioni fornite dal Ministero dello Sport (sezione FAQ siti web)

La presente Ordinanza Sindacale sarà efficace dalle 00.01 di SABATO 3 APRILE 2021 sino alle ore 23,59 del 6 APRILE 2021 , salva possibilità di proroga.

INFORMA

Che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente sarà perseguita a norma di legge.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente provvedimento ed all'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

DISPONE

la pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale on line;
la notifica a tutti i soggetti interessati

la trasmissione a mezzo pec di copia della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Savona;
- Regione Liguria
- al Comando Carabinieri di Albisola Superiore.
- al Comando di P.M.
- che il presente atto potrà essere impugnato con ricorso al tribunale Amministrativo Regione della Liguria, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazioni del provvedimento, oppure in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Il Sindaco

Maurizio Garbarini

Documento Firmato Digitalmente